



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 105 del 27 settembre 1995

Testo aggiornato alle modificazioni approvate con
Deliberazione di C.C. n. 31 del 29 febbraio 2000;
Deliberazione di C.C. n. 143 del 21 dicembre 2001;

I N D I C E

CAPO I

Norme generali

Art.	1	Istituzione della tassa	pag.	3
Art.	2	Ambito e scopo del regolamento	pag.	3
Art.	3	Zone territoriali servite	pag.	3
Art.	4	Gettito della tassa e costo del servizio	pag.	3
Art.	5	Presupposto della tassa	pag.	4
Art.	6	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag.	4

CAPO II

Commisurazione e tariffe

Art.	7	Locali ed aree tassabili	pag.	5
Art.	8	Tariffe	pag.	5
Art.	9	Classificazione dei locali e delle aree scoperte	pag.	6
Art.	10	Commisurazione della tassa	pag.	7
Art.	11	Commisurazione della superficie tassabile	pag.	8
Art.	12	Locali ed aree non tassabili (per legge)	pag.	9
Art.	13	Riduzioni della tassa per motivi di servizio	pag.	10
Art.	14	Agevolazioni previste dalla legge	pag.	11
Art.	15	Altre Agevolazioni	pag.	11
Art.	16	Limiti di riduzione tariffaria	pag.	12
Art.	17	Inizio e cessazione della occupazione	pag.	12

CAPO III

Denunce, accertamenti e riscossione

Art.	18	Denunce	pag.	13
Art.	19	Contenuto della denuncia	pag.	13
Art.	20	Controllo ed accertamenti	pag.	14
Art.	21	Poteri del comune ed autotutela	pag.	14
Art.	22	Riscossione	pag.	15

CAPO IV

Disposizioni varie e transitorie

Art.	23	Sgravi e rimborsi	pag.	15
Art.	24	Sanzioni	pag.	15
Art.	25	Tassa giornaliera di smaltimento	pag.	16
Art.	26	Funzionario responsabile	pag.	16
Art.	27	Disposizioni finali e transitorie	pag.	16
Art.	28	Abrogazioni	pag.	17
Art.	29	Efficacia delle disposizioni	pag.	17
Art.	30	Norme di rinvio	pag.	17

CAPO I

Norme generali

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto nell'art. 3, è istituita nel Comune di Orvieto una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del presente Regolamento.
2. È pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del D.Lgs. sopra citato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993.

Articolo 2

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Agli effetti del presente regolamento, per «tassa» e per «decreto», s'intendono rispettivamente la «tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni» e il «decreto legislativo citato nel comma 1».

Articolo 3

Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
2. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di gennaio, l'amministrazione comunale rende noto le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque reso in via continuativa. Tale manifesto non è richiesto qualora l'intero territorio comunale sia servito.
3. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato, di fatto, nella zona.

Articolo 4

Gettito della tassa e costo del servizio

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto, il costo del servizio

di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere interamente coperto dal gettito della tassa.

2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il comune provvede al conguaglio - rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

Articolo 5

Presupposto della tassa

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente art. 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli art. 12, 14 si fa riferimento a quanto disposto dal l'art. 39, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privata.

Articolo 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso d'abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad inquilino non residente nel Comune.

L'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi

del Comune eventuali patti di **traslazione** del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in **multiproprietà** o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO II

Commisurazione e tariffe

Articolo 7

Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

- a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in **qualsiasi** specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, **chiusi** o **chiudibili** da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo articolo 12;
- b) i vani **secondari** od **accessori** di quelli di cui alla precedente lett. a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
- c) il vano scala.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con esclusione di quelle indicate nel successivo art. 12, le aree scoperte in cui possono **prodursi** rifiuti urbani o assimilati:

- a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di **attività** (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, **etc.**);
- b) aree **pertinenziali** o accessorie, con ciò intendendosi le **superfici** scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili, i parcheggi privati, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili).

3. Sono considerati alla stessa stregua delle aree **pertinenziali** o **accessorie**, i porticati, i chiostrì e i passaggi coperti, ma aperti su almeno un lato, adibiti al transito e alla deambulazione, appartenenti a collegi, convitti **comunità** civili e religiose.

4. Sono rilevanti ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile: le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune.

5. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencate nel precedente comma 4, dei fabbricati non costituiti in condomini.

6. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2, **lett. b)**, si fa riferimento alle **superfici** recintate pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettati a tassa, ovvero al **mappale** asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Articolo 8

Tariffe

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4.

2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A, annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.

5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
- b) la condizione finanziaria del Comune;
- c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minore gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
- d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, sarà applicato il criterio previsto dall'art. 65 del decreto, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996, così come previsto dall'art. 79, comma 2, del decreto.

6) se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalità locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
- c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 23.

Articolo 9

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie:

CAT.	DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE
1	Locali delle abitazioni private
1°	Aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni civili (giardini, cortili, parcheggi, ecc.)
1B	Locali delle autorimesse, garages, magazzini, cantine e simili di pertinenza delle abitazioni private
2	Locali degli Ospedali, degli ambulatori, poliambulatorii, diversi da quelli di cui all'art. 12, comma 1 lett. 1) del presente regolamento comunale
3	Locali degli Enti pubblici non economici, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, delle stazioni, delle, delle caserme, collegi, istituti privati e dei circoli ricreativo - culturali, degli studi e delle sedi di radio e televisioni
4	Locali delle botteghe e laboratori artigianali in genere
5	Locali di posteggi di auto, cicli e motocicli, studi artistici e fotografici, di grafica, serigrafia, stamperie, incisioni
6	Locali delle sale da ballo, delle discoteche, delle sale da giuochi, delle sale cinematografiche, teatri, delle sale per conferenze e congressi, nonché i locali dei circoli, clubs e simili, in cui si somministrano bevande ed alimenti
7	Locali delle imprese industriali in genere

8	Locali di cui alla precedente cat. 7 per il semplice deposito di prodotti destinati alla distribuzione e senza diretta commercializzazione
9	Locali degli studi professionali, progettazione e simili, delle agenzie assicurative, delle agenzie per pratiche automobilistiche, catastali e simili, delle ricevitorie del totocalcio, totip ed enalotto, delle autoscuole, degli studi di consulenza tributaria, finanziaria, del lavoro e commerciale in genere
10	Locali di esercizi di vendita di generi alimentari non previsti nella cat. 11:
10A	Utilizzati soltanto per la vendita al minuto
10B	Utilizzati esclusivamente per il commercio all'ingrosso
10C	Utilizzati contemporaneamente alla vendita al minuto ed al commercio all'ingrosso
11	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di pesce, dei supermercati di alimentari:
11A	Utilizzati soltanto per la vendita al minuto
11B	Utilizzati esclusivamente per il commercio all'ingrosso
11C	Utilizzati contemporaneamente alla vendita al minuto e al commercio all'ingrosso
12	Locali degli esercizi commerciali per la vendita di generi diversi da quelli previsti alle cat. 10 e 11:
12A	Utilizzati soltanto per la vendita al minuto
12B	Utilizzati esclusivamente per il commercio all'ingrosso
12C	Utilizzati contemporaneamente alla vendita al minuto e al commercio all'ingrosso
13	Locali degli alberghi, anche diurni, delle locande, delle pensioni con annesso servizio di ristorazione
13A	Locali degli esercizi suddetti senza servizio di ristorazione (o con gestione del servizio da parte di altro soggetto autonomamente tassato) e locali dei bagni pubblici
14	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie delle mense e simili
15	Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie delle pinacoteche, delle pizzerie al taglio e simili
16	Locali delle agenzie finanziarie, commerciali, di compravendita immobiliare banche, esattorie, distributori di benzina
17	Locali delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole materne statali o private, asili infantili pubblici o privati, musei
18	Aree adibite a mercati all'aperto
19	Aree adibite a distributori di carburanti
20	Aree adibite a parcheggi e posteggi

2. I locali ed le aree **accessorie**, dipendenti, complementari o **pertinenziali** di altri principali, appartengono alla categoria di **questi ultimi**.

3. Ai fini della individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo al principale **uso** cui sono adibiti i locali, e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

4. La **classificazione** di cui al comma 1 deve essere **verificata** almeno ogni quattro anni, attraverso campagne di monitoraggio, diretto o indiretto, da attuarsi sui campioni **adeguatamente** rappresentativi dell'universo di riferimento.

Articolo 10

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe

differenziate per categorie e sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesime, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Articolo 11

Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 18, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi esistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:

- a) per la metà, se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti (e, pertanto, da comprendersi nella categoria di contribuenza di cui all'art. 9);
- b) nel limite del 25%, se costituiscono pertinenza od accessorio di locali o di aree tassabili, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15, comma 5.

3. Le riduzioni di superficie di cui al comma 2 sono applicate con le modalità e la decorrenza indicate nell'art. 66, comma 5 del decreto.

4. La superficie delle parti comuni del condominio, di cui all'art. 7, comma 4, deve essere dichiarata dai singoli condomini pro-quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti. In mancanza di siffatta dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva superficie che l'utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio:

- del 10% se il condominio ha fino a due unità immobiliari;
- del 2% se il condominio ha fino a trenta unità immobiliari
- di una percentuale inversa al numero delle unità immobiliari se il condominio è ricompreso fra le tre e le trenta unità immobiliari sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

5. I vani scala e gli anditi in uso comune o condominiali sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per la metà del numero dei piani.

6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d) elettrauto: 65%;
 - e) cantine vinicole: 30%;
 - f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, ceramiche e smalterie: 55%;
 - g) officine di carpenteria metallica: 55%;
 - h) tipografia, stamperie, incisioni e vetriere: 75%;
 - i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
 - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%;
7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
8. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:
- a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile;
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:
 - le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;
 - i locali e le aree scoperte destinati ad uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
9. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 12

Locali ed aree non tassabili (per legge)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
- a) i rispostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiori a mt. 1,75, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
 - b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
 - c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della
 - impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994 e le aree scoperte, pertinentziali o accessorie delle case suddette;
 - d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di cui alla successiva lettera f);
 - e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale

- utilizzo;
- f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, di fatto non utilizzate;
 - g) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
 - h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
 - i) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'ari. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11 comma 6;
 - l) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'ari. 39 della legge 146/1994;
 - m) i locali e le aree utilizzati direttamente dal comune per fini istituzionali ;
 - n) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - o) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica. - sportiva;
 - p) le parti di superfici su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per la lavanderia e simili;
 - q) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - r) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - s) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'ari. 23, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.
3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'ari. 62, comma 5, del decreto.
4. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Articolo 13

Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nelle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento i perimetri di cui al precedente comma 2 possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. E' vietato incendiare i rifiuti.
6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
7. Le norme relative al conferimento differenziato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che

vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

8. La tassa è dovuta:
 - a) in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista più di Km. 1 dal più vicino punto di raccolta;
 - b) in misura del 50% della tariffa, se l'insediamento dista più di 300 mt. E fino a 1 Km. dal punto suddetto.

Articolo 14

Agevolazioni previste per legge

La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:

- 1) **del 30%** per abitazioni con unico occupante sia esso residente o domiciliato nel Comune, per motivi di lavoro o studio, purché quest'ultima condizione risulti da apposita autocertificazione.
La riduzione è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza posta dall'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni di legge ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che l'abitazione utilizzata dall'unico occupante non abbia una superficie complessiva inferiore a mq. 40;
 - b) qualora l'unico occupante sia proprietario o usufruttuario di più unità immobiliari nel Comune di Orvieto, non locate, la riduzione viene concessa solo per l'abitazione principale;
- 2) **del 30%** per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo, con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, ed ubicata in zona servita ai sensi del precedente art. 13.

Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, con decorrenza dall'anno successivo.

Articolo 15

Altre agevolazioni

- 1) In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) **esenzione totale** per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune o dall'Azienda U.S.L. limitatamente alla funzioni ad esse delegate con delibera di C.C. n. 10 del 26/01/2000, per i locali direttamente abitati con esclusione di quelli eventualmente sub-affittati;
 - b) **esenzione totale** per i nuclei familiari titolari di soli redditi derivanti da pensione il cui importo lordo non superi £. 12.000.000 (pari a € 6197.48) e a condizione che non venga svolta alcuna attività lavorativa anche se non produttiva di reddito. E' escluso dal computo del reddito quello derivante dal possesso della casa abitata e delle eventuali pertinenze o accessori, anche se distintamente iscritte in Catasto (per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina posti a servizio durevole di un bene principale, ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o collocato in zona limitrofa, appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7);
 - c) **esenzione totale** per i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al

- funzionamento dell'Istituzione;
- d) **la tassa è ridotta del 50%** relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche di istruzione pubbliche e parificate;
 - e) **la tassa è ridotta del 15%** a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.
- 2) L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93
 - 3) le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 16

Limite di riduzione tariffaria

1. Nel caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della stessa.

Articolo 17

Inizio e cessazione della occupazione

1. La decorrenza dell'**obbligazione** tributaria in caso d'**inizio** dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'**anno** dell'occupazione e **detenzione** dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 26, comunicato al concessionario della riscossione.
3. L'abbuono di cui al comma 2 non **compete** in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto della data di tassazione a carico di quest'ultimo.

CAPO III

Denunce, accertamenti e riscossione

Articolo 18

Denunce

1. In tutti i casi d'inizio, variazione o **cessazione** della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al settore comunale «Tributi» - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.
3. La denuncia d'inizio dell'occupazione o **detenzione** - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni **successivi qualora** le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. **Conseguentemente**, anche per tali locali ed aree la nuova **tassa** decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo **capoverso**, del decreto.
5. La **cessazione**, totale o parziale, dell'occupazione o **detenzione** di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro **che** occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della **tassa** previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di **presentazione** della denuncia.
6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la **planimetria catastale** dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di **pertinenza** o **accessori**, ovvero una **planimetria** analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.
7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate al altri uffici comunali in **osservanza** di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.
8. L'obbligo imposto **dall'art.** 63, comma 4, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o **detentori** dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato siano sempre gli **stessi** compresi nell'elenco precedente.
9. L'amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, in uno con l'elenco di cui **all'art.** 63, comma 4, del decreto, **la** **superficie** complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'**ari.** 11, comma 4.
10. L'erede, che continua ad occupare i locali **già** assoggettati alla **tassa** a carico del **decurus**, ha l'obbligo formale di **presentare** soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.
11. La denuncia - richiesta di **detassazione** può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica **previsione** legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre **solare** successivo alla sua presentazione.

Articolo 19

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia,

fra cui anche l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo.

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Orvieto.

3. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

Articolo 20

Controllo ed accertamenti

1. Il comune, tramite il settore tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo e approvato dalla giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.

3. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

5. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:

a) l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'art. 18, commi 3 e 4;

b) l'anno in corso ed i tre anni precedenti, se trattasi di variazione di cui all'art. 18, c. 5.

6. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del decreto. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi da rapportare al maggiore gettito conseguente agli accertamenti operati.

Articolo 21

Poteri del comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:

a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il settore comunale tributi. Nessuna autorizzazione

specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.

3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 26, su segnalazione del soggetto interessato, ritenga tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 22

Riscossione

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

2. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammessa soltanto:

- su istanza scritta del contribuente;
- per gravi motivi, che comunque escludono il pericolo di perdita del credito;
- se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati;

ed è imposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

CAPO IV

Disposizioni varie e transitorie

Articolo 23

Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4. Per notifica del ruolo di cui all'art. 75, comma 2, del decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 24

Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge.

E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.

2. La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383. L'entità della somma, che il trasgressore è ammesso a pagare a mani dell'agente accertatore, è determinata in via preventiva con ordinanza del Sindaco.

3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano

vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

Articolo 25

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 6 mesi; è considerata ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali od aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie - di cui all'allegato «A» del presente regolamento - sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.

4. La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del decreto.

5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a);
- c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

6. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. La giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del decreto, può sostituire il dirigente del settore o di servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del comune.

Articolo 27

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente regolamento, debbono essere presentate al settore comunale tributi, entro il 20 gennaio 1995:

- a) le denunce originarie e di variazione di cui all'art. 70;
- b) le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte o tassate in base al precedente ordinamento. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegazione della planimetria catastale o di documento equivalente convalidato da tecnico iscritto agli albi professionali, i locali, in

precedenza esclusi dalla tassazione.

2. A seguito delle disposizioni previste dal D.L. 8/9/94, n. 530, art. 20, debbono essere presentate al settore comunale tributi, entro il 30 settembre 1995:

- a) le denunce originarie, integrative o modificative di quelle già prodotte o tassate in base al precedente ordinamento. In particolare le aree scoperte principali o **pertinenziali**, in precedenza esclusi dalla tassazione;
- b) le denunce da parte dei condomini, dei locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonché la quota di quelli in uso comune **addebitabile** ai sensi dell'art. 11, comma 4;
- c) le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art. 59, c. 4; art. 62, commi 2 e 5; art. 66, commi 3, 4 e 5) e del presente regolamento (art. 15);
- d) l'elenco degli occupanti o **detentori** dei locali ed **aree** del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa per gli anni fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui all'art. 15 del regolamento approvato con deliberazione consiliare del 29/7/1983, e, per quanto concerne le tariffe, a quelle deliberate o in vigore per detti anni.

4. In caso di accertamento riguardante la tassa di un anno anteriore al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle **vigenti** nell'anno medesimo.

5. Fino a quando non saranno insediate le Commissioni tributarie provinciali di cui ai **DD.Lgs.** 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546, il ricorso previsto all'art. 22, comma 4, del presente regolamento va diretto alla direzione regionale delle entrate dell'Umbria -Sezione staccata di Terni.

6. La riduzione di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), è concessa per l'anno 1996 su richiesta dell'interessato e **semprechè** la condizione che da diritto alla riduzione sia sussistente alla data del 30 settembre 1995.

Articolo 28

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore delle **disposizioni** contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 29 **successivo**, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel «Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani», approvato con deliberazione consiliare 29/7/1983, n. 168, e successive **variazioni ed integrazioni**, fatta salva l'applicazione transitoria della legge e del presente regolamento.

2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 29

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in **vigore** immediatamente secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto, modificato **dall'art.** 20 del **D.L.** 8/9/94, n. 530.

Articolo 30

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive **modificazioni ed integrazioni di legge**.